



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINAZIONE N° 1062 DEL 15/07/2019

**Servizio GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE ESPROPRI**

**OGGETTO: DECRETO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI OCCUPAZIONE EX ARTT. 49 E 50 DEL DPR 327/2001 (TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.**

**DITTA N. 29: PERUFFO MARIA LUGIA, STORTI ALESSANDRA E STORTI ALESSANDRO.**

**PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO RELATIVO ALLE OPERE DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL FIUME AGNO GUÀ ATTRAVERSO L'ADEGUAMENTO DEI BACINI DEMANIALI DI TRISSINO E TEZZE DI ARZIGNANO NEI COMUNI DI TRISSINO E ARZIGNANO - BACINO DI VALLE.**

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto n. 508 del 27/12/2018 è stato disposto, previa comunicazione di avvio del procedimento effettuato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 327/2001, di approvare il progetto esecutivo dei lavori di *“Opere di laminazione delle piene del Fiume Agno Guà attraverso l'adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e Tezze di Arzignano nei Comuni di Trissino e Arzignano - Bacino di valle”* dell'importo complessivo di € 22.100.000,00 comprensivo della quota di cui al piano particellare di esproprio, con effetti di dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del DPR 327/2001;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 25 comma 3 ter della L.R. 27/2003 la formale approvazione del progetto costituisce apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

- La medesima legge regionale all'art. 70 comma 2 attribuisce alla Provincia le funzioni di autorità espropriante riferite all'esecuzione di lavori pubblici di competenza regionale;

Visto che in data 04/04/2019 è stata sottoscritta la “*Convenzione per la definizione delle procedure espropriative e di asservimento*” prot. n. 19455 da porre in essere per la realizzazione del progetto citato tra la Regione Veneto e la Provincia di Vicenza, con la quale è stata disciplinata la delega della “Regione” alla “Provincia” delle funzioni di autorità espropriante e delle attività amministrative connesse alla realizzazione dell'opera, previste dalla L.R. 27/2003;

Ritenuto che in base alla Convenzione citata la Regione Veneto, in qualità di soggetto gestore del demanio pubblico – ramo idrico ai sensi e per gli effetti degli artt. 86 e ss. del D.Lgs. 31/03/1998 n. 112, è *promotore dell'espropriazione* delle aree di cui sopra, mentre lo Stato, fino all'attuazione del D.Lgs. 28/05/2010 n. 85 in materia di federalismo demaniale, è *beneficiario dell'espropriazione* e per ciò stesso le aree acquisite andranno intestate al Demanio dello Stato – c.f. 80207790587;

Dato atto che:

- l'Ufficio Espropri della Provincia di Vicenza ha provveduto in data 20/05/2019 con nota prot. n. 27761, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 comma 2 del D.P.R. 327/2001, a dare notizia ai sigg. Peruffo Maria Luigia, Storti Alessandra e Storti Alessandro, proprietari catastali dell'immobile censito catastalmente in Comune di Arzignano al foglio 30 mappale n. 2200, della data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto esecutivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione, nonché comunicato la possibilità di fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione dell'indennità di esproprio;
- con la medesima comunicazione si è altresì provveduto a comunicare ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 241/1990 l'avvio del procedimento preordinato alla emanazione del presente provvedimento, invitando i soggetti destinatari della comunicazione a formulare osservazioni in merito nel termine di giorni 30 (trenta) dal ricevimento;
- nel termine di cui alla summenzionata comunicazione sono pervenute n. 8 osservazioni da parte dei proprietari interessati che sono state trasmesse alla Regione Veneto con note prot. n. 33830 e prot. n. 33836 del 19/06/2019;

Rilevato che i sigg. Peruffo Maria Luigia, Storti Alessandra e Storti Alessandro si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 17 comma 2, concernente la presentazione di ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione dell'indennità di esproprio, con comunicazione pervenuta alla Provincia di Vicenza il giorno 11/06/2019 e acquisita agli atti al prot. n. 32281 del 11/06/2019;

Visto che con nota prot. n. 33836 del 19/06/2019 la Provincia ha provveduto ad inoltrare alla Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto per gli opportuni provvedimenti tutte le osservazioni pervenute da parte dei proprietari interessati a seguito dell'invio degli avvisi di cui all'art. 17 del DPR 327/2001;

Dato atto che la Regione Veneto in data 08/07/2019 con nota prot. n. 299933 ha trasmesso le controdeduzioni alle osservazioni e richieste presentate dai sigg. Peruffo Maria Luigia, Storti Alessandra e Storti Alessandro, controdeduzioni acquisite al prot. n. 37282 in data 08/07/2019;

Dato atto che la Regione Veneto in data 08/07/2019 con nota prot. n. 299933 in accoglimento alle osservazioni presentate e alle richieste formalizzate anche in occasione di un incontro pubblico tenutosi in data 26/06/2019 presso il Comune di Arzignano, ha chiesto alla Provincia di Vicenza di assoggettare le aree necessarie all'installazione del cantiere di lavoro alla procedura relativa all'art. 49 del DPR 327/2001 ("occupazione temporanea d'urgenza") nelle more della revisione delle superfici da espropriare;

Considerato che:

- con perizia di stima approvata con Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto n. 508 del 27/12/2018 è stata determinata dal Dottore agronomo Giuliano Bertoni, secondo la natura dei luoghi, la misura dell'indennità per l'espropriazione da corrispondere agli aventi diritto, conformemente a quanto previsto dal D.P.R. 327/2001;
- secondo quanto previsto dall'art. 50 comma 1 del DPR 327/2001 nel caso di occupazione di un'area, *"è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua"*;

Visto il frazionamento n. 2019/VI0063701 del 14/06/2019, regolarmente approvato dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Vicenza – Territorio, delle aree che sono interessate dai lavori, pervenuto in data 08/07/2019 e acquisito al prot. n. 37282 del 08/07/2019;

Visto il D.P.R. 08/06/2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 151, comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021;

## **DETERMINA**

1. prendere atto delle controdeduzioni della Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto alle osservazioni presentate dalla ditta proprietaria, allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1);
2. di stabilire l'indennità di occupazione temporanea spettante ai sensi dell'art. 50 D.P.R. 327/2001 da corrispondere alla ditta citata per l'occupazione dei terreni nelle misure indicate

nell'unito elenco (allegato 2), da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 50 qualora manchi l'accordo, su istanza di chi vi abbia interesse, la *Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva* prevista dall'articolo 41 determina l'indennità e ne dà comunicazione al proprietario, con atto notificato con le forme degli atti processuali civili. Contro la determinazione della Commissione è proponibile l'opposizione alla stima avanti la Corte di Appello.

## DECRETA

1. l'occupazione temporanea non preordinata all'espropriazione ai sensi dell'art. 49 del DPR 327/2001 del bene immobile interessato dai lavori sito in Comune di Arzignano (VI) di seguito identificati:

Catasto Terreni del Comune di Arzignano - Foglio 30° – m.n. **2284** (ex 2200) di are 62.55 superficie presunta da occupare temporaneamente mq 955;

2. Di dare atto che:
  - ai sensi dell'art. 49 comma 2 del DPR 327/2001 l'esecuzione del decreto di occupazione temporanea sarà effettuata previa notifica di avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'immissione in possesso;
  - Al momento dell'immissione in possesso, verrà redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi; detto verbale verrà redatto in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni. Possono partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o personali sul bene da occupare.
3. Nel termine di 30 giorni successivi alla immissione in possesso, il proprietario può manifestare la condivisione dell'indennità di occupazione temporanea determinata.
4. Decorsi inutilmente 30 giorni dalla immissione in possesso, deve intendersi come non concordata la determinazione dell'indennità di occupazione temporanea e, su istanza di chi vi abbia interesse, sarà chiesto alla Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva di determinare l'indennità definitiva.
5. Di dare atto che l'indennità di occupazione temporanea di aree non soggette ad espropriazione, indicata nell'allegato al presente provvedimento e della durata presunta di 4 anni, verrà liquidata al termine dell'occupazione;
6. Di dare altresì atto che ai sensi dell'articolo 35 del DPR 327/2001, qualora sia corrisposta a chi non eserciti un'impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio/occupazione temporanea, all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, e D, come definite dagli strumenti urbanistici, si applica la ritenuta di cui al D.P.R. 917/86. Il soggetto che corrisponde la somma opera la ritenuta nella misura del venti per cento a titolo

di imposta. Con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può optare per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta a titolo di acconto.

7. Di stabilire che in base all'art. 3 comma 1 della “*Convenzione per la definizione delle procedure espropriative e di asservimento*” prot. n. 19455 del 04/04/2019 tra la Provincia di Vicenza e la Regione Veneto gli oneri espropriativi quantificati con il presente provvedimento sono a diretto carico della Regione Veneto e verranno pagati dalla Provincia di Vicenza ai proprietari e interessati previo accredito delle somme necessarie da parte della Regione Veneto;
8. Di dare infine atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente T.A.R. ai sensi dell'articolo 53 del DPR 327/2001 entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine, fermo restando la giurisdizione del giudice ordinario per controversie riguardanti la determinazione della indennità ai sensi degli artt. 53 e 54 del DPR 327/2001.
9. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
10. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di 10 anni (ID PROC. N. 741).

Vicenza, 15/07/2019

**Sottoscritta dal Dirigente  
(BAZZAN CATERINA)  
con firma digitale**

---

*Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Claudia Bragagnolo*

**OPERE DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL FIUME AGNO GUA' ATTRAVERSO L'ADEGUAMENTO DEI BACINI DEMANIALI DI TRISSINO E TREZZE DI ARZIGNANO NEI COMUNI DI TRISSINO ED ARZIGNANO  
(VI) - ID Piano 453 - BACINO DI VALLE**

| DITTA N. | PROPRIETARI   | COMUNE    | FOGLIO | PARTICELLA   | OSSERVAZIONE  | RISPOSTA   | ESITO                |
|----------|---|-----------|--------|--------------|---|--|----------------------|
| 29       | Peruffo Maria Luigi<br>Storti Alessandra<br>Storti alessandro | ARZIGNANO | 30     | 2200<br>2202 | - Nel terreno esistono 20 alberi di noce<br>- Il terreno era stato considerato irriguo in precedenti pratiche | - Nella determinazione delle indennità si terrà conto della presenza delle alberature<br>- Il terreno non è ca considerare irriguo al fine della determinazione delle indennità in quanto la presenza di fossati e la vicinanza al fiume non costituisce condizione sufficiente. | Parzialmente Accolta |

Il R.U.P. Ing. Marco Puiatti

Il D.E.C. Geom. Roberto Piazza

I progettisti: Ing. Massimo Coccato - Ing. Corrado Petris



**“Opere di laminazione delle piene del Fiume Agno Guà attraverso  
l'adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e Tezze di Arzignano nei  
Comuni di Trissino e Arzignano - Bacino di valle”**

Procedimento espropriativo:

| Ditta n. | Proprietà catastale   | MAPPALE DA OCCUPARE<br>TEMPORANEAMENTE N. | Valore venale di<br>riferimento | Superficie da<br>occupare<br>temporaneamente<br>per esigenze del<br>cantiere | Indennità di<br>occupazione<br>temporanea per<br>cantiere (durata<br>presunta 4 anni) |
|----------|---|---|---------------------------------|--|---|
|          |   |   | €/mq.                           |  |   |
| 29       | Peruffo Maria Luigia nata a Valdagno (VI) il 22/01/1947 c.f. PRFMLG47A62L551I (proprietà per 1/3);<br>Storti Alessandra nata a Valdagno (VI) il 23/08/1970 c.f. STRLSN70M63L551W (proprietà per 1/3);<br>Storti Alessandro nato a Valdagno (VI) il 19/02/1974 c.f. STRLSN74B19L551R (proprietà per 1/3) |   |                                 |  |   |
|          | Comune di Arzignano - Foglio 30° – mappale ex 2200  | 2284                                      | € 7,50                          | 955  | € 2.387,50  |
|          | <b><i>Totale indennità di occupazione temporanea per esigenze del cantiere (da suddividere in base alle quote di proprietà) €</i></b>   |   |                                 |  | <b>€ 2.387,50</b>   |
|          | <b><i>Acconto del 50 per cento</i></b>  |   |                                 |  | <b>€ 1.193,75</b>   |

**IL DIRIGENTE  
Dott.ssa Caterina Bazzan**